



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 448 del 12/05/2017

OGGETTO: Convenzione tra La Scuola di Specializzazione in Psicoterapia della Confederazione delle Organizzazioni Italiane per la Ricerca Analitica nei Gruppi "C.O.I.R.A.G." e la ASL Roma I per lo svolgimento presso le strutture aziendali afferenti al DSM della ASL Roma I (ex Asl Roma A e ex Asl Roma E) del tirocinio di formazione degli allievi e per una collaborazione sul piano culturale, scientifico e formativo.

STRUTTURA PROPONENTE: UOC Formazione e Aggiornamento ex ASL Roma A

Centro di costo: 7502

L'estensore (Sig. Mario Polverino)

Mario Polverino

Il Dirigente e/o il Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza.

Il Responsabile del procedimento

(Dr. Giovanna Scaringella)

Giovanna Scaringella

data 24.04.2017

Il Responsabile della U.O.C.

Formazione e Aggiornamento ex ASL Roma A

(Dr. Giovanna Scaringella)

Giovanna Scaringella

data 24.04.2017

Il Direttore di Area di Direzione Aziendale

data

Il presente Atto contiene dati sensibili

SI

NO

Il Funzionario addetto al controllo di budget con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta impegno di spesa.

Il Funzionario addetto al controllo di budget: (Dr.ssa Giovanna Scaringella) data 24.04.2017 firma *Giovanna Scaringella*

Il Direttore dell'UOC Controllo di Gestione con la sottoscrizione del presente atto attesta la copertura economico della spesa di cui al presente provvedimento.

Il Direttore dell'UOC Controllo di Gestione Dott. Carlo Saitto

data _____

firma _____

Parere del Direttore Amministrativo Dott.ssa Cristina Matranga

Favorevole

data 7.5.2017

firma *Cristina Matranga*

Non favorevole

(con motivazioni allegate al presente atto)

Parere del Direttore Sanitario Dr. Mauro Gojetti

Favorevole

data 9.5.2017

firma *Mauro Gojetti*

Non favorevole

(con motivazioni allegate al presente atto)

Il Presente provvedimento si compone di n. 10 pagine di cui n. 6 pagine di allegati

Il Direttore Generale
Dott. Angelo Fanella

Angelo Fanella



M² 4487 DOL 12/05/2017

IL DIRETTORE della UOC FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO EX ASL ROMA A

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00250 del 23.11.2016 con il quale è stato nominato il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale Roma I nella persona del Dott. Angelo Tanese;

VISTA la deliberazione n. 1 del 1° gennaio 2016 del Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria Locale Roma I, con la quale si è provveduto a prendere atto dell'avvenuta istituzione della stessa a far data dal 1° gennaio 2016, come previsto dalla legge regionale n. 17 del 31.12.2015 e dal DCA n. 606 del 30.12.2015;

CONSIDERATO CHE tra la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia della Confederazione delle Organizzazioni Italiane per la Ricerca Analitica nei Gruppi "C.O.I.R.A.G.", con sede legale in Roma, Viale Gorizia 24/C - C.F. 97017820586 e P.I. 03943760821, rappresentata dal Legale Rappresentante Dr. Marco Longo e la ASL Roma I, con sede legale in Roma, Borgo S. Spirito, 3 - 00193 p. IVA 13664791004, in persona del Direttore Generale, Dott. Angelo Tanese, si è inteso stipulare una convenzione per lo svolgimento, presso il Dipartimento di Salute Mentale della ASL Roma I, del tirocinio di formazione degli allievi iscritti alla suddetta Scuola e per una collaborazione sul piano culturale, scientifico e formativo ;

VISTO CHE la legge n. 196/97, art. 18, comma 1, lettera a) ed il successivo Decreto del Ministero del Lavoro n. 142 del 25 marzo 1998, promuovono i tirocini formativi (non costituenti rapporti di lavoro) al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi;

VISTO CHE la Legge n. 56/89 disciplina la professione dello psicologo nonché l'attività professionale dello psicoterapeuta, subordinata al conseguimento della laurea in psicologia o medicina e chirurgia e ad un'ulteriore specifica formazione professionale attraverso corsi di specializzazione, di durata non inferiore a quattro anni, presso scuole di specializzazione universitarie o istituti a tal fine riconosciuti;

VISTO CHE l'art. 3 della sopra citata Legge 56/89 prevede che gli Istituti di psicoterapia riconosciuti possano stipulare convenzioni per lo svolgimento del previsto tirocinio teorico-pratico dei propri allievi presso le strutture del S.S.N.;

VISTA la Deliberazione n. 685 del 04.08.2016 avente a oggetto "Adozione nuovo Regolamento per la stipula di convenzioni con Università/ Enti formativi nella ASL ROMA I. Revoca della Deliberazione del Direttore Generale n. 1023 del 10.11.2006 e n. 476 del 30.06.2010 della ex ASL Roma E e della Deliberazione n. 1304 del 22.11.2006 della ex ASL Roma A";

PRESO ATTO CHE la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia della Confederazione delle Organizzazioni Italiane per la Ricerca Analitica nei Gruppi "C.O.I.R.A.G." ha ottenuto dal MIUR l'abilitazione al rilascio del titolo professionale Specialista in Psicoterapia con Decreto n. del 31.12.1993 (G.U. del 27.01.1994);

PRESO ATTO CHE la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia della Confederazione delle Organizzazioni Italiane per la Ricerca Analitica nei Gruppi "C.O.I.R.A.G.", con nota Prot. gen. 016062 del 09.02.2017, agli atti della UOC Formazione e Aggiornamento della ex ASL ROMA A, ha chiesto di stipulare una convenzione con la ASL Roma I;

VISTO CHE il Dipartimento di Salute Mentale della ex ASL Roma A ha inviato in data 11.03.2017 il proprio parere positivo alla stipula della convenzione, sull'apposito modelli ALLEGATO RP; (All. 1)

VISTO CHE il Dipartimento di Salute Mentale della ex ASL Roma E ha inviato in data 07.04.2017 il proprio parere positivo alla stipula della convenzione, sull'apposito modelli ALLEGATO RP; (All. 2)

TENUTO CONTO CHE il Regolamento per la stipula di convenzioni con Università/Enti formativi nella ASL Roma I, di cui alla Deliberazione n. 685 del 4.08.2016, all'art. 4 prevede che la ASL Roma I assicuri l'osservanza di tutti gli obblighi in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D. Lgs 81/2008;

CONSIDERATO CHE la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia della Confederazione delle Organizzazioni Italiane per la Ricerca Analitica nei Gruppi "C.O.I.R.A.G." provvederà alla copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie presso INAIL, nonché per la Responsabilità civile verso terzi presso compagnie assicurative operanti nel settore;



SENTITO il Direttore della UOC Formazione della ex ASL Roma E, dr. Eduardo Turi, che condivide il presente atto nella forma e nella sostanza;

ATTESTATO che il presente provvedimento a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della Legge n. 20/1994 e successive modifiche nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, comma 1, della Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

PROPONE

Per i motivi e le valutazioni sopra riportate, che formano parte integrante del presente atto:

- di addivenire alla stipula dell'allegata convenzione con la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia della Confederazione delle Organizzazioni Italiane per la Ricerca Analitica nei Gruppi "C.O.I.R.A.G." per lo svolgimento presso il Dipartimento di Salute Mentale della ASL Roma I delle attività formative degli allievi della suddetta Scuola;
- di stabilire che il Direttore del Dipartimento di Salute Mentale ex Asl Roma A sia tenuto a verificare e favorire la corretta applicazione di quanto previsto dalla convenzione, per quanto attiene alle strutture afferenti;
- di stabilire che il Direttore del Dipartimento di Salute Mentale ex Asl Roma E sia tenuto a verificare e favorire la corretta applicazione di quanto previsto dalla convenzione, per quanto attiene alle strutture afferenti;
- di approvare la convenzione in allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, unitamente agli allegati:
 1. il riscontro positivo del Dipartimento di Salute Mentale ex ASL Roma A; (All. 1)
 2. il riscontro positivo del Dipartimento di Salute Mentale ex ASL Roma E; (All. 2)
 3. progetto formativo del tirocinante (modello PFT), che verrà compilato dalle parti contraenti e dalle stesse sottoscritto, oltre che dal tirocinante per accettazione al momento dell'inizio della frequenza; (All. 3)
- di prevedere che la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia della Confederazione delle Organizzazioni Italiane per la Ricerca Analitica nei Gruppi "C.O.I.R.A.G." provveda alla copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie presso INAIL o altro istituto assicurativo, nonché per la Responsabilità civile verso terzi presso compagnie assicurative operanti nel settore;
- di prevedere che la ASL Roma I assicuri l'osservanza di tutti gli obblighi in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D. Lgs 81/2008;
- di stabilire che la predetta convenzione entri in vigore a partire dalla data di sottoscrizione, abbia durata quadriennale con possibilità di rinnovo dietro espressa volontà delle parti;
- di disporre che il presente atto venga pubblicato in versione integrale nell'Albo Pretorio on line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69

Il Responsabile del procedimento

(D^{ca} Giovanna Scaringella)

Il Direttore della UOC Formazione
e Aggiornamento ex ASL Roma A

(D^{ssa} Giovanna Scaringella)

Il Direttore di Area di Direzione Aziendale



IL DIRETTORE GENERALE

In Virtù dei poteri previsti:

- dall'art. 3 del D.Lgs. 502/1992 e ss.mm.ii;
- dall'art. 8 della L.R. n. 18/1994 e ss.mm.ii;

nonché delle funzioni e dei poteri conferitigli con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00250 del 23.11.2016;

Letta la proposta di delibera sopra riportata presentata dal Dirigente Responsabile dell'Unità in frontespizio indicata;

Preso atto che il Direttore della Struttura proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della Legge n. 20/1994 e successive modifiche nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, comma 1, della Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario riportati in frontespizio;

DELIBERA

di adottare la proposta di deliberazione avente per oggetto *"Convenzione tra La Scuola di Specializzazione in Psicoterapia della Confederazione delle Organizzazioni Italiane per la Ricerca Analitica nei Gruppi "C.O.I.R.A.G." e la ASL Roma 1 per lo svolgimento presso le strutture aziendali afferenti al DSM della ex ASL Roma A del tirocinio di formazione degli allievi e per una collaborazione sul piano culturale, scientifico e formativo"*. Per i motivi e le valutazioni sopra riportate, che formano parte integrante del presente atto:

- di addivenire alla stipula di una convenzione con la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia della Confederazione delle Organizzazioni Italiane per la Ricerca Analitica nei Gruppi "C.O.I.R.A.G." per lo svolgimento presso il Dipartimento di Salute Mentale della ASL Roma 1 delle attività formative degli allievi della suddetta Scuola;
- di stabilire che il Direttore del Dipartimento di Salute Mentale ex Asl Roma A sia tenuto a verificare e favorire la corretta applicazione di quanto previsto dalla convenzione, per quanto attiene alle strutture afferenti;
- di stabilire che il Direttore del Dipartimento di Salute Mentale ex Asl Roma E sia tenuto a verificare e favorire la corretta applicazione di quanto previsto dalla convenzione, per quanto attiene alle strutture afferenti;
- di approvare la convenzione in allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, unitamente agli allegati:
 - il riscontro positivo del Dipartimento di Salute Mentale ex ASL Roma A; (All. 1)
 - il riscontro positivo del Dipartimento di Salute Mentale ex ASL Roma E; (All. 2)
 - progetto formativo del tirocinante (modello PFT), che verrà compilato dalle parti contraenti e dalle stesse sottoscritto, oltre che dal tirocinante per accettazione al momento dell'inizio della frequenza; (All. 3)
- di prevedere che la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia della Confederazione delle Organizzazioni Italiane per la Ricerca Analitica nei Gruppi "C.O.I.R.A.G." provveda alla copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie presso INAIL o altro istituto assicurativo, nonché per la Responsabilità civile verso terzi presso compagnie assicurative operanti nel settore;
- di prevedere che la ASL Roma 1 assicuri l'osservanza di tutti gli obblighi in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D. Lgs 81/2008;
- di stabilire che la predetta convenzione entri in vigore a partire dalla data di sottoscrizione, abbia durata quadriennale con possibilità di rinnovo dietro espressa volontà delle parti;
- di disporre che il presente atto venga pubblicato in versione integrale nell'Albo Pretorio on line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69

Il Direttore della Struttura proponente provvederà all'attuazione della presente deliberazione curandone altresì la relativa trasmissione agli uffici/organi rispettivamente interessati.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Angelo Tanese

CONVENZIONE PER TIROCINIO FORMATIVO E PER UNA COLLABORAZIONE SUL PIANO SCIENTIFICO, FORMATIVO E CULTURALE

La Scuola di Specializzazione in Psicoterapia della Confederazione delle Organizzazioni Italiane per la Ricerca Analitica nei Gruppi "C.O.I.R.A.G.", con sede legale in Roma, Viale Gorizia 24/C, C.F.97017820586 e P.I. 03943760821 d'ora in poi denominata "Scuola", nella persona del Legale Rappresentante Dr. Marco Longo, nato a Roma il 05/06/1952

e

L'ASL ROMA 1, con sede legale in Roma, Borgo S. Spirito n. 3, 00193 Roma, P.I. 13664791004, d'ora in poi denominata "Azienda", rappresentata dal Dott. Angelo Tanese, nato a San Benedetto del Tronto (AP) il 21.07.1966

Premesso che

- Al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a) della legge n. 196 del 24.06.1997 possono promuovere tirocini di formazione a beneficio di coloro che abbiano già assolto all'obbligo scolastico ai sensi della legge n. 1859 del 31.12.1962;
- Con D.M. 25.03.1998 n. 142 sono state impartite le disposizioni sui tirocini formativi;
- La legge n. 56/1989 disciplina la professione dello psicologo nonché l'attività professionale dello psicoterapeuta, subordinata al conseguimento della laurea in Psicologia o in Medicina e Chirurgia e ad una ulteriore specifica formazione professionale attraverso corsi di specializzazione di durata non inferiore ai quattro anni, presso scuole di specializzazione universitarie o istituti a tal fine riconosciuti;
- L'art. 3 della sopraccitata Legge 56/1989 prevede che gli Istituti di psicoterapia riconosciuti possano stipulare convenzioni per lo svolgimento del previsto tirocinio teorico-pratico dei propri allievi presso le strutture del Servizio Sanitario Nazionale;
- La "Scuola" ha ottenuto dal MIUR l'abilitazione al rilascio del titolo professionale di psicoterapeuta con Decreto n. del 31.12.1993 (G.U. del 27.01.1994);
- L' "Azienda" è struttura idonea all'attività formativa in riferimento ai requisiti previsti dalla vigente normativa;
- Con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 685 del 04.08.2016 l'"Azienda" ha approvato il nuovo Regolamento per la stipula di convenzioni con Università/Enti formativi nella ASL Roma 1 di cui la "Scuola" dichiara di avere preso visione;

si conviene quanto segue:

Art. 1- La presente convenzione regola i rapporti tra la "Scuola" e l'"Azienda" concernenti l'attivazione di tirocini formativi a favore degli studenti della "Scuola" da svolgersi presso le strutture afferenti al **Dipartimento di Salute Mentale della ASL Roma 1**.

Art. 2 la "Scuola" si impegna ad inviare, con congruo anticipo rispetto all'inizio del tirocinio, alla UOC Formazione dell' "Azienda" una lettera con i nominativi dei tirocinanti proposti ed il periodo di tirocinio richiesto.

Art. 3 - I tirocini formativi attivati ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d) della legge 196/1997, non possono configurarsi in alcun modo come rapporto di lavoro. L'attività di formazione del tirocinante durante il periodo di permanenza in "Azienda" è seguita e verificata da un tutor

aziendale psicoterapeuta, al quale il tirocinante si rivolgerà per ogni necessità ed al quale risponderà senza vincoli gerarchici per la parte organizzativa e formativa del tirocinio, nonché da un tutor della "Scuola".

Per ciascun tirocinante, inserito in "Azienda" in base alla presente convenzione, viene predisposto un progetto formativo su modello PFT, in allegato, contenente:

- Il nominativo del tirocinante;
- I nominativi del tutor della "Scuola" e dell' "Azienda";
- Obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio con indicazione dei tempi di presenza in "Azienda";
- Gli estremi identificativi delle assicurazioni contro malattie, infortuni e morte e per la responsabilità civile verso terzi;
- Il nominativo della struttura aziendale presso cui si svolge il tirocinio.

Art. 4 Ai sensi dell'art. 18 della legge n. 196 del 24.06.1997 l'"Azienda" si impegna ad accogliere presso le strutture aziendali afferenti al **Dipartimento di Salute Mentale della ASL Roma 1** un numero di tirocinanti con un rapporto tutor/studenti pari 1 a 2 (compresi eventuali frequentatori volontari) e compatibilmente con la reale disponibilità di tutor.

ART. 5 L' "Azienda" provvede ad applicare al tirocinante, equiparato al lavoratore, le misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 6 Il tirocinante è tenuto a :

- Iniziare la frequenza dopo aver ritirato, presso la UOC Formazione dell'"Azienda" la lettera di autorizzazione al ritiro del badge, consegnato da apposito Ufficio, che dovrà essere poi utilizzato per la rilevazione delle presenze;
- Osservare le regole aziendali e le norme comportamentali previste per i dipendenti del corrispondente profilo professionale;
- Rispettare le direttive impartite dai Direttori/Responsabili delle strutture presso cui svolgono l'attività didattico-formativa;
- Attestare i periodi di frequenza con il badge;
- Svolgere la propria attività in accordo con le finalità perseguite dalla struttura in cui opera, all'interno degli obiettivi concordati, seguendo le indicazioni fornite dai Direttori/Responsabili, in coerenza con le disposizioni relative al settore e ai regolamenti generali dell' "Azienda";
- Riconsegnare il badge alla UOC Gestione del Personale al termine del periodo di frequenza;
- Prendere atto che il rapporto di tirocinio non costituisce rapporto di lavoro;
- Sottoporsi alla sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del D. Lgs 81/2008 o comunque ai controlli disposti dal Medico Competente ed alle disposizioni del Responsabile della Sicurezza e Prevenzione.

Art. 7 La "Scuola" dovrà attivare a proprio carico, per tutto il periodo di frequenza dei tirocinanti nelle strutture aziendali, presso l'INAIL o altro idoneo Ente assicurativo apposita polizza assicurativa per la

copertura di tutti i rischi di invalidità temporanea, permanente o morte conseguenti ad infortuni o malattie contratte dal tirocinante in occasione della frequenza nonché apposita polizza assicurativa per responsabilità civile per gli eventuali danni arrecati ai terzi nel predetto periodo. Le coperture assicurative devono comprendere anche eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori dell' "Azienda" rientranti nel progetto formativo.

Il massimale assicurato deve essere minimo di € 655.000,00 così ripartito:

155.000,00 per infortuni (invalidità permanente e morte)

500.000,00 per responsabilità civile verso terzi

Art. 8 La " Scuola " si impegna formalmente ad una stretta collaborazione con la "Azienda" sul piano culturale, scientifico e formativo contribuendo al miglioramento delle conoscenze e competenze del personale, a tal proposito offre annualmente le seguenti opportunità formative: Ad accogliere gratuitamente il numero di 3 operatori della ASL ROMA 1, su indicazione di quest'ultima, in ognuno dei seminari o convegni organizzati dalla Scuola

Al termine di ogni anno di convenzione la " Scuola " si impegna a comunicare alla UOC Formazione dell'"Azienda" l'entità di utilizzo delle opportunità formative offerte agli operatori aziendali.

Art. 9 Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e per quanto di ragione espressamente acconsentire che i dati personali, eventualmente raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per la finalità della convenzione secondo quanto previsto dal D. Lgs 196/2003. Titolari dei dati personali, per quanto concerne il presente articolo, sono rispettivamente l' " Azienda" e la " Scuola".

Art. 10 Per tutte le controversie che dovessero insorgere dall'interpretazione e/o esecuzione del presente atto sarà competente in via esclusiva il foro di Roma.

Art. 11 La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione, ha durata quadriennale e potrà essere rinnovata dietro espressa volontà delle parti.

Art. 12 Il presente atto, redatto in triplice originale, verrà registrato in caso d'uso a spese della parte richiedente.

Roma, li _____

Per la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia
della Confederazione delle Organizzazioni Italiane
per la Ricerca Analitica nei Gruppi COIRAG
(**Dott. Marco Longo**)

Per la ASL ROMA 1
(**Dott. Angelo Tanese**)

ALL. 1



ALLEGATO HP

AREA _____ - UOC Formazione
 PROCEDURA CONVENZIONI - PARERE DELLA STRUTTURA

DIPARTIMENTO/UOC/UOSD
 Dipartimento di Salute Mentale ex ASL ROMA

ENTE PROPONENTE LA CONVENZIONE
 COIRAG (Confederazione di Organizzazioni Italiane per la Ricerca Analitica sui Gruppi)

CORSO DI LAUREA _____

CORSO DI SPECIALIZZAZIONE In psicoterapia

MASTER _____

ALTRO _____

NUOVA CONVENZIONE:

RINNOVO

ESTENSIONE DELLA DELIBERAZIONE N. _____ DEL _____

PARERE: POSITIVO NEGATIVO

indicare la motivazione: congruenza tra le modalità di formazione della Scuola di Psicoterapia della COIRAG e il mandato sociale del DSM con le sue correlative modalità di funzionamento clinico

NOMINATIVO E QUALIFICA TUTOR INSERITO BANCA DALLI ASL RM1 (si attesta che ciascun tutor non ha contemporaneamente più di DUE tra tirocinanti e frequentatori volontari) Solo nel caso di interruzione specialistica di Medici presso le Scuole dalle Università degli Studi può essere affidato a tirocinanti e frequentatori volontari pari a TRE)

IL REFERENTE DELLA FORMAZIONE
[Signature]

IL DIRETTORE/RESPONSABILE
[Signature]

DATA 31/03/2017

Handwritten mark

Handwritten mark

Sezione
Ch. De Stanini

In i suoi obiettivi - in
UOC FORMAZIONE

di 14/4/17

Prot. E. 6496

Data 1.11.17



OSPERI SANITARIO REGIONALE

ASL
ROMA 1



REGIONE
LAZIO

Prot. 418 del 10/4/2017

ALLEGATO RP

AREA _____	- UOC Formazione
PROCEDURA CONVENZIONI: PARERE DELLA STRUTTURA	

DIPARTIMENTO/UOC/UOSD

DIPARTIMENTO di SALUTE MENTALE ex ASL RME

ENTE PROPONENTE LA CONVENZIONE CONFEDERAZIONE delle ORGANIZZAZIONI ITALIANE

per la RICERCA ANALITICA nei GRUPPI (CIRAG)

CORSO DI LAUREA _____

CORSO DI SPECIALIZZAZIONE in Psicosoterapia

MASTER _____

ALTRO _____

NUOVA CONVENZIONE

RINNOVO

ESTENSIONE DELLA DELIBERAZIONE N. _____

DEL _____

PARERE: POSITIVO

NEGATIVO

Indicare la motivazione: Validazione in termini positivi della collaborazione
e dello scambio tra la CIRAG e i servizi del DST.

Le modalità di formazione della CIRAG sono in valida rapporto
alle attività cliniche del servizio.

NOMINATIVO E QUALIFICA TUTOR INSERITO BANCA DATI ASL RM1 (si attesta che ciascun tutor non ha contemporaneamente più di DUE tra tirocinanti e frequentatori volontari. - Solo nel caso di formazione specialistica di Medici presso le Scuole delle Università degli Studi può essere affidato un numero di tirocinanti e frequentatori volontari pari a TRE)

ASL ROMA 1 D.S.M.

UODCA - Pad. 1°

P.zza S. Maria della Pietà, 51

00185 Roma Tel. 06 49833781

Dott.ssa MARIA TERESA LACENERE

Direttore Psichiatra 1° Livello

IL DIRETTORE / RESPONSABILE

Dipartimento _____

Il Direttore Dott. _____

DATA 7.04.17

h
m



PROGETTO FORMATIVO TIROCINANTI

(Rif. Convenzione tra ASL ROMA 1 e _____ stipulata con Deliberazione n.

Del _____)

Nominativo del tirocinante _____

Nato a _____ il _____ Tel _____

Residente in Via _____ Città _____ CAP _____

Cod. Fiscale _____ E-MAIL _____

Matricola _____ Facoltà di _____ Università/Ente Formativo _____

Corso di Laurea _____ Corso di Specializzazione non medica _____

Master in _____ Altro _____

AZIENDA OSPITANTE: ASL ROMA 1 Indirizzo: Borgo S. Spirito n. 3 – 00193 Roma

AREA/DIPARTIMENTO/DISTRETO/UOC/UOSD¹ _____

Struttura specifica dove si svolgerà il tirocinio _____

Periodo di tirocinio n. mesi dal _____ al _____

(Il periodo del tirocinio deve corrispondere con la copertura assicurativa)

Soggetto Promotore _____

Tutor dell'Ente Promotore _____ tel _____

Tutor dell'ASL ROMA 1 _____ tel _____

Polizze Assicurative (allegare copia)

INFORTUNI SUL LAVORO INAIL _____ n. _____ periodo di validità _____

RCT _____ n. _____ Compagnia _____ periodo di validità _____

¹ Campo obbligatorio